

IMMEDIATA ESECUZIONE



COMUNE DI BLUFI

(Città Metropolitana di Palermo)

DELIBERAZIONE N. 42

SEDUTA del 25 - 10 - 2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO, REGOLAMENTO E ATTO COSTITUTIVO DELLA COMUNITÀ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI "BLU GREEN ENERGY" PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE NEL COMUNE DI BLUFI.

L'anno **DUEMILAVENTITRE'**, il giorno **VENTICINQUE** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **16,50**, nel Comune di Blufi e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 19 della L. R. 7/92, si è riunito in sessione Urgente di prima convocazione, ed in seduta pubblica, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	Pre.	Ass.	COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	Pre.	Ass.
ABBATE DOMENICO	Presidente del Consiglio	X		VAZZANO DOMENICO	Consigliere	X	
COCO MARIANNA	Vice Presidente del Consiglio		X	ALBANESE FRANCESCA	Consigliere		X
AIOSA MANUELA	Consigliere	X		GULINO DOMENICA	Consigliere	X	
GAROFALO ALBERTA M.R.	Consigliere	X		TORREGROSSA ANTONIO	Consigliere	X	
PORRA' IVAN	Consigliere	X		TRUBIA SANTINA	Consigliere	X	

Consiglieri presenti n. 8 - Assenti n. 2.

Assume la Presidenza il Consigliere Abbate Domenico nella qualità di Presidente del Consiglio. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antoci Marco. Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO

In prosieguo di seduta passa alla trattazione dell'ultimo punto posto all'Ordine del Giorno ad oggetto: **APPROVAZIONE NUOVO STATUTO, REGOLAMENTO E ATTO COSTITUTIVO DELLA COMUNITÀ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI "BLU GREEN ENERGY" PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE NEL COMUNE DI BLUFI.**

Cede la parola al Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Vaccarella, per relazionare sull'argomento.

L'arch. Vaccarella chiarisce la natura delle Comunità di Energie e dà atto dell'iter si qui espletato in materia. Precisa che è stato conferito incarico per la redazione di uno studio di fattibilità, che ha prodotto un esito positivo. Afferma, altresì, che sono stati predisposti gli atti necessari per procedere alla costituzione della Comunità. Fornisce, infine, alcuni chiarimenti circa i dubbi sorti in merito alla messa a disposizione degli impianti esistenti, alla costituenda Comunità energetica.

Il Consigliere Vazzano chiede ulteriori chiarimenti sull'attuale situazione degli impianti esistenti.

Il Consigliere Porrà chiede informazioni sul contributo erogato dalla Regione per la costituzione della Comunità.

L'arch. Vaccarella rende i chiarimenti richiesti.

Il Segretario Comunale, Dott. Antoci, su richiesta del Presidente del Consiglio, precisa che al momento il Consiglio è chiamato solamente ad approvare gli atti propedeutici alla costituzione della Comunità Energetica, senza entrare nel merito delle questioni strettamente gestionali.

Il Presidente del Consiglio dà quindi lettura della proposta di deliberazione come di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DELLA P.O. AREA TECNICA sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

PREMESSO

CHE L'Ente ha avviato, con Deliberazione di C.C. n. 23 del 08/07/2019, l'iter di predisposizione e adozione della pianificazione energetico-ambientale comunale (Piano di Attuazione per l'Energia Sostenibile ed il Clima - PAESC), quale aggiornamento del vigente PAES approvato con Deliberazione di C.C. n. 40/2014, allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti anche tramite una più incisiva diffusione della produzione energetica da fonti rinnovabili su tutto il territorio;

CHE l'Amministrazione Comunale, come deliberato con atto n. 47/2021, ha inteso di intraprendere un programma di interventi attinenti allo strumento giuridico della "Comunità energetica rinnovabile" (CER) introdotto all'art. 42bis della Legge n. 8/2020 - di conversione del c.d. Decreto 162/19 "Milleproroghe" - per l'accesso al regime incentivante dedicato alla realizzazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile, avviando, di fatto, la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per "condividere" l'energia elettrica localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia, in particolare mediante la tecnologia fotovoltaica sostenuto anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede un forte sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione;

CHE con la medesima Deliberazione è stato approvato uno schema di "Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'avvio di un percorso condiviso volto alla creazione di una o più comunità energetiche nel territorio del comune di Blufi" rivolto a cittadini, operatori economici e soggetti imprenditoriali per la ricerca di proposte relative a contratti di disponibilità a partecipare alla creazione di Comunità energetiche (CER) da istituire nel territorio del Comune, in qualità di <Produttore di energia> ovvero di <Consumatore> mediante impianti di produzione fotovoltaica;

RILEVATO

CHE con D.D.G. n. 1260 del 30/09/2022 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, è stato approvato l'elenco contenente le istanze ammissibili nell'ambito

del “Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia” al fine di “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani attraverso le Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali”, approvato con il D.D.G. n. 707 del 10.06.2022;

CHE al Comune di Blufi (progressivo 29 dell’Allegato 2 al D.D.G. n. 1260 del 30/09/2022) risultarono assegnati € 10.308,80;

CHE, in conseguenza, il Comune di Blufi, si è impegnato a rendersi protagonista del processo di transizione energetica nel proprio territorio, contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, raccogliendo le manifestazioni di interesse di cittadini-utenti-produttori a seguito di Avviso pubblico approvato con Deliberazione della G.M. n° 57 del 28.10.2022.

CONSIDERATO che, in relazione al contenuto ed obiettivi del predetto Decreto, si è reso necessario rielaborare lo STATUTO E REGOLAMENTO FINALIZZATO ALL’ATTO COSTITUTIVO DELLA COMUNITÀ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI per la promozione della sostenibilità energetico-ambientale nel comune di Blufi denominata **BLU GREEN ENERGY**

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 144 del 21.03.2023 con la quale si è provveduto ad affidare allo Studio notarile dott. PUGLISI Stefano la redazione dello *Statuto, Regolamento e Atto costitutivo della comunità di energie rinnovabili e solidali* e la successiva determina N. 396 del 29/09/2023 di “presa atto del decesso del Notaio dott. PUGLISI Stefano e in sostituzione, affidamento del servizio allo <Studio notarile dott. FONTANA ALESSANDRO componente associato allo stesso “NF Notai”

RITENUTO di costituire, sul proprio territorio, una Comunità Energetica Rinnovabile e solidale, aggregando utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli incentivi previsti dalle vigenti norme;

SOTTOLINEATO che la costituenda C.E.R. si propone come progetto “pilota”, utile ad acquisire un adeguato livello di *know how*, con la finalità di poter replicare l’esperienza ed estenderla all’intera comunità e al territorio nel suo complesso;

DATO ATTO che la natura giuridica della C.E.R. è di Associazione non riconosciuta;

VISTO l’art. 36 e seguenti del Codice Civile, in base al quale la disciplina dell’organizzazione di un’associazione non riconosciuta è rimessa all’autonomia degli associati espressa nello Statuto che accompagna l’Atto Costitutivo;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di regolamentare le modalità di partecipazione alla vita associativa della Comunità Energetica, nonché il funzionamento e le prerogative dei suoi organi, approvare gli schemi all’uopo predisposti dal Notaio incaricato, inerenti lo statuto, il Regolamento e l’Atto Costitutivo, della costituenda Associazione **BLU GREEN ENERGY** :

VISTO lo schema di Statuto e Regolamento dell’Associazione Comunità Energetica Rinnovabile **BLU GREEN ENERGY**, e dell’Atto costitutivo, rimesso da Studio notarile dott. FONTANA ALESSANDRO, in data 19/10/2023, assunto al prot. N. 4631, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/10/2022, con la quale il Comune di Blufi ha condiviso ed approvato la proposta di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale avente le seguenti caratteristiche :

1. possedere i requisiti di cui al capitolo 2.3 delle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa”;
2. la figura del Sindaco pro-tempore deve essere indicata come presidente della Comunità CER da costituire;
3. almeno il 10% dei partecipanti alla CER sia investito da povertà energetica, fenomeno con diverse cause incorporato in un contesto socio-tecnico complesso.

CONSIDERATO e atteso, che con la medesima deliberazione l’Amministrazione comunale si è impegnato a :

1) dare mandato per l’identificazione del modello organizzativo per la realizzazione e l’asservimento degli impianti alla Comunità ovvero:

- mettere a disposizione un’area di proprietà comunale e prevedere la realizzazione di un impianto;

- mettere a disposizione un'area di proprietà comunale e prevedere di affidare il finanziamento per la realizzazione di almeno un impianto a un soggetto terzo;
 - aggregare i soggetti disponibili a mettere nella disponibilità delle Comunità le aree dove realizzare gli impianti e/o i propri impianti;
- 2) indicare la figura del Sindaco in carica come presidente della Comunità CER da costituire;
 - 3) prevedere termini per l'adeguamento degli strumenti di programmazione necessari a garantire l'avvio delle attività;
 - 4) Predisporre manifestazione di interesse per aderire all'iniziativa, a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, volta a raccogliere le adesioni alla/e Comunità in cui siano specificati eventuali requisiti relativi alla partecipazione dei soggetti come previsto dall'art. 4 del Bando.

RILEVATO che il Comune di Blufi ha realizzato, con contributi assegnati dal Ministero dell'Interno per le cosiddette "piccole opere" (articolo 1, comma 29 e seguenti della Legge n. 160/2019), confluiti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- M2C4, n. 3 nuovi impianti fotovoltaici, già connessi in rete , della potenza complessiva di 64,41 kWp collocati nei seguenti immobili di proprietà comunale :

copertura edificio scolastico Scuola Elementare	Via L. Pirandello	19,95 kWp
Copertura edificio Scuola Materna	Via Risorgimento	14,82 kWp
Ex edificio scolastico fraz. Ferrarello	Via della Regione	29,64 kWp

da mettere a disposizione delle costituenda Comunità di Energia Rinnovabili (CER), da istituirsi associando terzi interessati a coprire i propri fabbisogni energetici tramite la produzione rinnovabile generata dai nuovi impianto solari, in attuazione del programma di interventi di cui all'atto giuntale n. 47/2021

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale Area Tecnica N. 431 del 23/10/2023 con la quale si è provveduto ad approvare lo studio/progetto di Fattibilità tecnico-economica PER COSTITUZIONE DI COMUNITÀ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI, rimesso dalla società incaricata EXALTO ENERGY & INNOVATION S.R.L, in data 05/09/2023 assunto al prot. N. 3990. *Studio che riepiloga tutti i dati forniti dall'Ente, acquisiti in fase di manifestazione di interesse e dei probabili impianti di produzione pubblici e privati realizzabili e realizzati, riporta le soluzioni progettuali e potenza degli impianti presi in esame e, sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici economici connessi alla produzione degli impianti, stima la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile e solidale (CER) sostenibile poiché detiene un equilibrio tra energia fotovoltaica prodotta ed energia immessa/prelevata-consumata simultaneamente nelle ore diurne, cui si aggiungono i benefici di carattere economico-ambientali;*

RITENUTO che la competenza all'approvazione del detto regolamento appartenga al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO che risulta disponibile nel Bilancio 2023-2025, esercizio finanziario 2023 specifico capitolo 1060000 "Contributi associativi annuali";

VISTO

- Lo Statuto comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000);
- il D.D.G. n. 707 del 10 giugno 2022 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia;
- il D.D.G. n. 1260 del 30/09/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia;
- la proposta di costituzione di comunità di Energie Rinnovabili e Solidali (CER) presentata dal Comune di Blufi, giusto deliberazione CC. n. 57/2022.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di approvare**, come approva, la premessa narrativa formante parte integrante e sostanziale della presente che qui si intende richiamata e riportata;
- 2) **di Condividere ed approvare** la costituzione di Comunità Energetica Rinnovabile e solidale (CER);
3. **di approvare** lo Schema di STATUTO, REGOLAMENTO E ATTO COSTITUTIVO DELLA COMUNITÀ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI "**BLU GREEN ENERGY**" PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE NEL COMUNE DI BLUFI, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che sussiste idoneo stanziamento della spesa per la quota associativa alla costituenda Comunità di Energie Rinnovabili e solidali, pari a € 50,00, al Cap. 1060000 “*Contributi associativi annuali*” del bilancio dell’Ente 2023/2025, esercizio finanziario 2023, per il cui impegno si provvederà con separato provvedimento;

5) di Autorizzare e dare mandato al Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di Blufi, a sottoscrivere gli atti pubblici necessari e l’atto costitutivo dell’Associazione “Comunità Energetica Rinnovabile “**BLU GREEN ENERGY**”:

a. per la messa a disposizione e l’asservimento delle aree di proprietà comunale e dei seguenti impianti già realizzati e connessi in rete, alla Comunità CER ovvero:

copertura edificio scolastico Scuola Elementare	Via L. Pirandello	19,95 kWp
Copertura edificio Scuola Materna	Via Risorgimento	14,82 kWp
Ex edificio scolastico fraz. Ferrarello	Via della Regione	29,64 kWp

b. di assumere la figura di presidente delle Comunità da costituire;

c. di adottare i conseguenti provvedimenti gestionali della comunità Energetica Rinnovabile secondo la disciplina di legge e dell’Autorità di settore vigente;

6) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, constatata l’urgenza di procedere alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Blufi li, 23/10/2023

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(F.to Arch. Vincenzo Vaccarella)

PARERI

Resi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000

Area Tecnica

In ordine alla **Regolarità tecnica** si esprime parere: **Favorevole**

Data 23.10.2023

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
(F.to Arch. Vaccarella Vincenzo)

Area Economico-Finanziaria

Per quanto concerne la **Regolarità contabile**, si esprime parere: **Favorevole**

data 23/10/2023

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(F.to Dott.ssa Salerno Patrizia M.C.)

Ultimata la lettura e considerato che nessun altro dei presenti chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio mette a votazione l’approvazione dell’argomento posto all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta di deliberazione e la relazione dell’Arch. Vaccarella, Responsabile Area Tecnica;

Uditi gli interventi dei Consiglieri e del Segretario Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi a norma dell’art. 12 della l. r. 30/2000, allegato alla presente;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

1) **di approvare**, come approva, la premessa narrativa formante parte integrante e sostanziale della presente che qui si intende richiamata e riportata.

2) **di Condividere ed approvare** la costituzione di Comunità Energetica Rinnovabile e solidale (CER).

3) **di approvare** lo Schema di STATUTO, REGOLAMENTO E ATTO COSTITUTIVO DELLA COMUNITÀ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI "**BLU GREEN ENERGY**" PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE NEL COMUNE DI BLUFI, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

4) **di dare atto** che sussiste idoneo stanziamento della spesa per la quota associativa alla costituenda Comunità di Energie Rinnovabili e solidali, pari a € 50,00, al Cap. 1060000 "*Contributi associativi annuali*" del bilancio dell'Ente 2023/2025, esercizio finanziario 2023, per il cui impegno si provvederà con separato provvedimento.

5) **di Autorizzare e dare mandato al Sindaco** in qualità di legale rappresentante del Comune di Blufi, a sottoscrivere gli atti pubblici necessari e l'atto costitutivo dell'Associazione "Comunità Energetica Rinnovabile "**BLU GREEN ENERGY**":

a. per la messa a disposizione e l'asservimento delle aree di proprietà comunale e dei seguenti impianti già realizzati e connessi in rete, alla Comunità CER ovvero:

copertura edificio scolastico Scuola Elementare	Via L. Pirandello	19,95 kWp
Copertura edificio Scuola Materna	Via Risorgimento	14,82 kWp
Ex edificio scolastico fraz. Ferrarello	Via della Regione	29,64 kWp

b. di assumere la figura di presidente delle Comunità da costituire;

c. di adottare i conseguenti provvedimenti gestionali della comunità Energetica Rinnovabile secondo la disciplina di legge e dell'Autorità di settore vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata, successiva ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91 e art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

Esaurita la trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno, alle ore 17,30, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vazzano Domenico F.to Abbate Domenico F.to Dr. Antoci Marco

CERTIFICAZIONE PUBBLICITA' LEGALE

(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'Incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Online

ATTESTA

che la presente Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online del sito informatico istituzionale del Comune di Blufi – www.comune.blufi.pa.it – dal **27 Ottobre 2023**, per quindici giorni consecutivi, su richiesta dell'Ufficio proponente, Segreteria.

Blufi Lì _____

L'ADDETTO ALLA TENUTA ALBO
(F.to Vaccarella Lucio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Antoci Marco)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Blufi Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 della l.r.3/12/91 n. 44

Blufi lì **25.10.2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Antoci Marco)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, Lì 27.10.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. Antoci Marco)

Allegato "A" al n.di Rep. e n. di Racc.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ART. 1 - (COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE)

E' costituita l'Associazione denominata

"BLU GREEN ENERGY"

ART. 2 - (OGGETTO)

L'Associazione non si propone fini di lucro.

'associazione ha lo scopo di:

- il migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri in applicazione della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile;
- perseguire l'interesse generale della comunità, promozione del più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri.
- produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili mediante impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas;
- migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri;
- come consentito dall'art. 42-bis del decreto legge 162/1, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della direttiva Europea 2018/2001, l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili mediante le comunità di energia rinnovabile in Italia;
- fornire prevalentemente e principalmente benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci, alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
- consentire l'aggregazione tra soci o membri che siano persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- consentire che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro determinato dai decreti attuativi delle Autorità preposte, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- consentire ai soggetti partecipanti alla comunità di energia rinnovabile producano energia elettrica destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 162/19 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, salva diversa previsione di legge o di provvedimento attuativo delle competenti Autorità;
- i soggetti partecipanti condividano l'energia elettrica prodotta

E

COMUNE DI BLUFI

Protocollo N. 0004631/2023 del 19/10/2023

utilizzando la rete di distribuzione esistente; l'energia elettrica condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

- l'energia sia condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;

- l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa quella oggetto di condivisione, sia assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;

- incentivare punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione alimentanti da fonti rinnovabili che siano ubicati su reti elettriche in bassa tensione sottese;

- consentire la partecipazione a comunità energetica, che la stessa partecipazione sia aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonoma, nonché volta anche ad incentivare l'inclusione e la partecipazione di soggetti in povertà energetica;

- i produttori di energia necessaria per gli scopi della cooperativa possano eventualmente essere soggetti non facenti parte della comunità (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano detenuti dalla comunità medesima;

- coinvolgere le risorse della comunità, e prevede il mantenimento dei diritti del cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

ART. 3 - (SEDE)

L'associazione ha la propria sede legale in Blufi, alla via n. .

È facoltà degli associati aprire e mantenere in esercizio altre sedi nazionali o internazionali, nel rispetto delle leggi vigenti, anche sotto altra insegna.

ART. 4 - (DURATA)

La durata dell'associazione è intesa a tempo indeterminato.

ART. 5 - (FONDO COMUNE)

Il Patrimonio sociale è costituito:

a) Dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione del nuovo associato nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;

b) Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;

c) Dalle quote degli associati fondatori, benemeriti, sostenitori;

d) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

e) Da versamenti volontari degli associati;

f) Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti, aziende o privati in genere anche a fronte di attività svolte dall'Associazione in favore di terzi e sempre secondo le finalità previste dal presente Statuto;

g) Da sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o associati. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione allo scadere dell'anno solare di iscrizione dell' associato.

ART. 6 - (AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI)

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità che si prefigge l'associazione intendano collaborare al loro raggiungimento.

La partecipazione è aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese

private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale). In conformità all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i., possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, compreso il Comune, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa o media tensione sottesi alla medesima cabina di trasformazione (medesima Cabina Secondaria e/o - laddove previsto dalla normativa di settore - Cabina Primaria).

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

Gli Associati danno mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto dello statuto e del Regolamento, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'assemblea degli Associati. In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'Associazione terrà un registro dei soci ed è ammessa una pluralità di categorie di Associati. Gli associati si dividono in: Associati Silver; Associati Gold; Associati Platinum. Sono Associati Silver coloro che condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica. Sono Associati Gold coloro che, partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile. Sono Associati Platinum coloro che hanno la proprietà di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della Comunità Energetica.

Gli associati devono avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i., per essere membri della comunità energetica.

Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Associato, sono necessari - alla data di costituzione della presente Associazione - i seguenti requisiti: essere titolare, a qualunque titolo, di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione Primaria denominata " CP PETRALIA " sita in Petralia Sottana ("Punto di Prelievo"); dare mandato esclusivo all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica; condividere gli scopi e i valori associativi descritti.

Domanda di ammissione

L'ammissione degli associati che non siano Associati Platinum avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento

all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione o al Consigliere Unico che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto.

La qualità di Associato è trasmissibile alle seguenti condizioni e nei seguenti casi: voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda.

ART. 7 - (AMMISSIONE DI COLLABORATORI ESTERNI)

È consentito all'associazione di avvalersi di collaboratori esterni: in tal caso il rapporto e le modalità di collaborazione devono essere deliberate ed esattamente individuate dall'assemblea ordinaria e successivamente risultare da incarico scritto controfirmato dal Presidente dell'associazione.

ART. 8 - (PERDITA DELLO STATO DI ASSOCIATO)

Lo stato di associato viene meno nei casi seguenti:

- a) morte;
- b) recesso volontario;
- c) collocamento a riposo;
- d) esclusione;
- e) mancato pagamento della quota associativa per i Soci per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento;
- f) perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione;
- g) mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente statuto;
- h) perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente statuto.

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante

ART. 9 - (MORTE DELL'ASSOCIATO)

Il rapporto con l'Associazione cessa con la morte dell'associato. I suoi eredi subentreranno, se lo vorranno e qualora abbiano i requisiti richiesti nel presente statuto, unitamente agli associati superstiti nell'associazione; qualora invece non abbiano gli anzidetti requisiti agli eredi verrà liquidata la quota dell'associato defunto valutata alla data del decesso e tenuto conto di tutti gli incarichi conferiti, anche in corso di esecuzione.

Gli eredi dell'associato defunto conserveranno, in ogni caso, il diritto di subentrare nell'associazione, nella medesima posizione del proprio dante causa, riversando la quota liquidata al momento della morte, maggiorata degli interessi nella misura legale al momento del subentro.

ART. 10 - (RECESSO DELL'ASSOCIATO)

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a sei mesi e indicandone i motivi ed essendo obbligato a compiere tutti gli atti che saranno necessari per il passaggio di consegne.

Il pagamento della quota avverrà secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente statuto.

ART. 11 - (ESCLUSIONE)

L'associato potrà essere escluso, a maggioranza assoluta dell'assemblea ordinaria senza la presenza ed il voto dell'associato di cui si chiede l'esclusione, soltanto quando la sua permanenza all'interno dell'associazione rappresenti un ostacolo all'attuazione degli obiettivi dell'associazione e, a titolo esemplificativo, quando non si dedichi con il dovuto e costante impegno alle attività dell'associazione, non

rispetti le norme di legge in ordine alle comunità energetiche, non rispetti il vincolo di solidarietà tra gli associati, etc..

Il socio escluso sarà quindi costretto a lasciare i locali in cui l'associazione esercita la propria attività senza nulla a pretendere al di fuori del pagamento delle sue spettanze.

ART. 12 - (INVALIDITA' PERMANENTE)

Nel caso in cui l'associato venga colpito da una forma di invalidità permanente che lo renda inabile, in via definitiva, allo svolgimento dell'attività, gli spetterà la liquidazione della sua quota calcolata nei modi previsti dall'articolo 19, o in subordine, potrà subentrare l'erede che ne abbia i requisiti.

ART. 13 - (REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO)

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'organo di amministrazione dell'Associazione predispone il rendiconto della gestione per l'esercizio stesso, con una proposta sugli accantonamenti da effettuare.

Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati. Ogni decisione sugli accantonamenti, sulle variazioni delle quote e sulla ripartizione dell'utile è di competenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati e deve risultare da deliberazione assunta per iscritto.

ART. 14 - (DEBITI DELL'ASSOCIAZIONE)

Dei debiti dell'Associazione risponde anzitutto il fondo comune; sussidiariamente, rispondono gli Associati.

ART. 15 - (CESSAZIONE DEL RAPPORTO)

In caso di cessazione del rapporto con l'Associazione, l'associato ha diritto al pagamento degli apporti di capitale eseguiti.

Il pagamento della quota dell'associato dovrà essere effettuato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del rapporto associativo.

I criteri per il riconoscimento del valore degli investimenti e ogni altro diritto connesso alla cessazione del rapporto, verranno deliberati dall'assemblea ordinaria su richiesta dell'associato recedente o dei suoi eredi.

In caso di disaccordo la situazione patrimoniale sarà redatta da un arbitro nominato con i criteri di cui al successivo art.23.

ART. 16 (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

Diritti degli Associati

I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare e votare nelle assemblee;
- ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento interno di attuazione ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dall'Associazione.

Doveri degli Associati

I Soci, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, la relativa quota associativa.

I Soci sono tenuti al rispetto dello statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi.

I Soci sono tenuti, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, a dare mandato esclusivo all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a conferire la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

I Soci Platinum e Gold hanno l'obbligo di garantire all'Associazione la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica asserviti all'Associazione ai sensi del relativo contratto.

ART. 17 - (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'associazione:

- a) il presidente;
- b) l'assemblea;
- c) il consiglio direttivo.

ART. 18 - (AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE)

L'associazione sarà amministrata da un consiglio direttivo che nomina un Presidente al quale vengono delegati i più ampi poteri per la gestione dell'associazione e al quale è affidata la firma e la rappresentanza legale, la cui carica è fissata a tempo indeterminato, salvo revoca da parte dell'assemblea ordinaria, o dimissioni. Il presidente è delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, a cui è possibile demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

I membri che esercitano potere di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

A cessazione della carica l'assemblea ordinaria provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Pertanto, il Presidente potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, salvi i limiti di cui sopra:

- a) stipulare i contratti di ogni natura relativi alla gestione dell'Associazione;
 - b) stipulare accordi con i professionisti iscritti ad un Albo professionale o praticanti;
 - c) assumere e licenziare persone, determinando le condizioni di impiego;
 - d) aprire e chiudere conti bancari ed operare sugli stessi, firmare e girare assegni, assumere fidi;
 - e) rappresentare l'Associazione davanti all'Autorità Giudiziaria e presso le Amministrazioni pubbliche e locali, comprese quelle tributarie;
 - f) provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi di natura tributaria e previdenziale;
 - g) delegare con procura speciale ad altri Associati o a terzi parte dei poteri a lui attribuiti;
 - h) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.
- Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 19 - (ASSEMBLEA ORDINARIA)

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su qualunque materia di interesse dell'associazione e in particolare su quelle specificatamente indicate in questo statuto.

L'Assemblea può deliberare anche su materie relative alla gestione dell'associazione, affidata al Presidente.

L'Assemblea è convocata dopo la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto e può essere convocata ogni volta che un associato lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è convocata da un associato che deve trasmettere, con almeno cinque giorni di preavviso, un avviso con l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

L'Assemblea può riunirsi sia presso gli uffici dell'associazione che altrove.

L'Associato assente può esprimere il suo voto anche per delega ad altro associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che può designare un segretario. Ogni Associato ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione agli utili dell'Associazione.

L'Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza semplice degli associati, ex art. 21 c.c.

Dello svolgimento dell'assemblea il Presidente e il Segretario redigono un verbale, che rimane presso l'Associazione a disposizione di tutti gli Associati.

ART - 20 (SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE)

L'Associazione può essere sciolta in qualunque momento per deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione si scioglie di diritto nei casi seguenti:

- a) per il venire meno della pluralità di associati;
- b) per l'impossibilità di perseguire il suo oggetto (anche in conseguenza di dissensi insanabili tra gli associati);
- c) modifiche della normativa incentivante;
- d) eccesso di un numero di Associati i cui consumi per i quali è stata data la delega al trattamento sia equivalente al 50% dei consumi totali conferiti;
- e) indisponibilità di impianti di produzione energetica da FER.

ART. 21 (EFFETTI DELLO SCIoglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria determina la data e le modalità della liquidazione e nomina liquidatori due Associati.

Dopo il pagamento dei debiti dell'Associazione, viene anzitutto rimborsato agli Associati il capitale da loro apportato, al netto di eventuali rimborsi; in seguito gli utili non distribuiti e ogni altro bene sono ripartiti in conformità alla delibera degli Associati.

ART. 22 - (MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - REGOLAMENTI INTERNI)

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea degli Associati a maggioranza assoluta.

Lo Statuto può essere integrato da regolamenti e convenzioni interne, approvati dall'Assemblea degli Associati.

ART. 23 (ARBITRATO)

Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole e che nascono o sono connesse con la stipulazione, l'interpretazione, l'esecuzione dell'atto costitutivo dell'Associazione, dello statuto o dei regolamenti (incluse quelle sulla validità, l'oggetto e l'efficacia di questa clausola arbitrale), saranno decise in modo esclusivo e definitivo a mezzo di arbitrato irrituale.

L'arbitrato irrituale sarà svolto da un Arbitro unico (avvocato o commercialista), nominato all'unanimità di tutti i componenti e, in caso di disaccordo, mediante sorteggio tra i nominativi (tra loro diversi) proposti dai singoli associati.

Se l'arbitro dovesse essere sostituito per qualsiasi ragione, il nuovo arbitro sarà nominato allo stesso modo.

La sede dell'arbitrato sarà a Palermo.

L'arbitro avrà ogni più ampio potere di regolare la procedura e di raccogliere le prove necessarie per decidere la controversia a lui sottoposta.

L'arbitro deciderà secondo diritto, tenendo conto del presente statuto e degli eventuali regolamenti dell'attività di studio.

L'Arbitro renderà la sua decisione per iscritto e dovrà motivarla.

Gli Associati espressamente rinunziano al ricorso all'Autorità Giudiziaria, nei limiti consentiti dalla legge.

Essi convengono che la decisione del collegio sarà definitiva e non impugnabile, salva diversa norma inderogabile di legge.

REGOLAMENTO COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE
"BLU GREEN ENERGY "

Articolo 1. Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alla vita associativa della Comunità Energetica Rinnovabile "BLU GREEN ENERGY" ("Associazione"), nonché il funzionamento e le prerogative dei suoi organi, in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, la quale è pertanto retta, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, dal presente Regolamento, che vincola tutti gli Associati.

Il presente Regolamento è specificamente volto al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione, quali determinati dall'articolo 3 dello Statuto, a diretto vantaggio degli Associati.

Articolo 2. Assemblea

2.1 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee, con diritto di parola e di voto, tutti gli associati in regola con il versamento delle rispettive quote associative.

Le votazioni avvengono in forma palese.

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo indicato per tempo dal Presidente o dal Consigliere Unico.

2.2 - Delega

Ogni Associato in regola con la sua posizione associativa può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Associato.

Ogni Associato ordinario non può rappresentare più di 2 (due) Associati con diritto di voto in Assemblea.

La scheda di delega, firmata dal delegante, accompagnata da copia di un documento di identità e redatta su apposito modulo fornito dall'Associazione, dovrà contenere il nome e cognome del delegato e del delegante e può essere revocata dall' Associato delegante solo se lo stesso è presente in Assemblea. In assenza dei predetti requisiti o nel caso in cui le deleghe rechino correzioni o cancellature nel nominativo del delegato, le stesse non saranno ritenute valide.

La scheda di delega deve essere consegnata al Presidente o al Consigliere Unico all'inizio dell'Assemblea.

2.3 - Prerogative specifiche - Quote associative

All'Assemblea compete la determinazione dell'ammontare della quota associativa per ciascuna categoria di associato, come indicate nel presente Regolamento. Tale determinazione viene stabilita sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo.

L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla rideterminazione delle quote.

Su tali argomenti l'Assemblea decide con la maggioranza e il quorum di cui all'art. 21, primo comma, cod. civ.

Articolo 3. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consigliere Unico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, o quando almeno 2 (due) consiglieri o 1/10 degli Associati facciano richiesta.

La convocazione avviene a mezzo di avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli Associati almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.

In ogni caso, l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Articolo 4. Consiglio Direttivo - Convocazione e svolgimento

4.1 - Convocazione e svolgimento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) dei suoi membri e si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo indicato per tempo dal Presidente.

Le votazioni avvengono in forma palese e il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, salvo che per i casi specificamente indicati.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale a cura del segretario appositamente nominato dal Presidente.

4.2 - Poteri

Il Consiglio Direttivo ovvero il Consigliere Unico, ai sensi dello Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge e allo statuto, fatto salvo per gli atti che siano per legge, per Statuto o Regolamento demandati all'Assemblea.

In ogni riunione, il Consiglio Direttivo valuta l'andamento generale ed economico dell'Associazione e della sua gestione in relazione al perseguimento dei fini associativi come previsti dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo o il Consigliere Unico valuta e prende i necessari provvedimenti per il migliore, più efficace ed efficiente perseguimento degli scopi associativi, in particolare in merito allo sfruttamento degli impianti di produzione da FER in applicazione della normativa incentivante applicabile.

Inoltre, il Consiglio Direttivo o il Consigliere Unico decide in merito a ogni possibile eventuale ulteriore iniziativa da intraprendere in linea con e in funzione allo scopo dell'Associazione in materia di energie rinnovabili e benefici ambientali.

4.3 - Prerogative specifiche- Contratti

Al Consiglio Direttivo o al Consigliere Unico compete ogni potere in merito alla stipula, esecuzione, gestione e risoluzione dei contratti e accordi necessari al perseguimento dello scopo associativo e al funzionamento dell'Associazione stessa.

In particolare, compete al Consiglio Direttivo o al Consigliere Unico ogni decisione in merito a contratti, accordi e obbligazioni di qualsivoglia natura che garantiscono all'Associazione:

- a) la disponibilità degli Impianti;
- b) i servizi necessari all'ottenimento e distribuzione agli associati dei benefici in applicazione della relativa normativa;
- c) in generale, tutti i servizi necessari al funzionamento dell'Associazione stessa.

Su tali argomenti il consiglio direttivo decide a maggioranza assoluta.

4.4 Distribuzione benefici

Al Consiglio Direttivo compete la definizione dei criteri distributivi dei benefici di energia condivisa dall'Associazione per ciascuna categoria di Soci, come indicati nel presente Regolamento. Tale definizione viene stabilita sulla base delle esigenze e necessità dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, dell'andamento economico dell'Associazione e della normativa applicabile.

Passati 5 (cinque) anni dalla costituzione dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla rideterminazione dei criteri distributivi ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Su tali argomenti il Consiglio Direttivo decide all'unanimità.

Articolo 5. Categorie di Associati

5.1 - Ammissione

Ai sensi dello Statuto, l'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione e allegato al presente regolamento come Allegato 1. Con la domanda di ammissione, l'Associato presta il proprio

consenso al trattamento dei dati personali ai fini necessari al raggiungimento dello scopo associativo, ivi incluso, nel rispetto della normativa applicabile, il trattamento dei medesimi anche da parte di terzi per l'espletamento delle procedure necessarie alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui l'Associazione è parte, necessari al perseguimento dello scopo statutario.

5.2 - Categorie di Associati

Ai sensi dello Statuto, i Soci si dividono nelle seguenti Categorie:

- Associati Silver;
- Associati Gold;
- Associati Platinum

Ciascuna Categoria ha le caratteristiche individuate dallo Statuto, da integrarsi con quanto indicato nel presente Regolamento.

Articolo 6. Quote associative

Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota di associazione in base alla Categoria di appartenenza come di seguito indicato. Tali quote possono essere rideterminate dall'Assemblea sulla base delle esigenze e necessità anche economiche dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in occasione dell'approvazione del bilancio.

- *Associati Silver*: quota associativa una tantum da versarsi al momento dell'associazione, pari ad euro 10,00.
- *Associati Gold*: quota associativa una tantum da versarsi al momento dell'associazione, pari ad euro 30,00;
- *Associati Platinum*: quota associativa una tantum da versarsi al momento dell'associazione, pari ad euro EUR 50,00;

Articolo 7. Criteri di distribuzione dei benefici

A ciascun Associato spetta di ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa prodotta dall'Impianto, al netto delle spese sostenute dall'Associazione, sulla base dei parametri di seguito indicati e in applicazione della normativa applicabile.

Tali parametri, trascorsi 5 (cinque) anni dalla costituzione dell'Associazione, possono essere rideterminati dall'Assemblea sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il totale dell'ammontare della retrocessione per ogni Associato avverrà in continuità con la modalità utilizzata per la redistribuzione dei benefici.

I benefici saranno retrocessi a ciascun Associato mezzo di bonifico bancario, con cadenza semestrale con conguaglio al tredicesimo mese.

Articolo 8. Allegati

I seguenti allegati sono parte integrante del presente Regolamento:

- Allegato 1 - Domanda di Adesione all'Associazione denominata " " costituente una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)
- Allegato 2 - Criterio di distribuzione benefici

ALLEGATO 1

DOMANDA DI ADESIONE all'Associazione denominata "BLU GREEN ENERGY" costituente una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)

IL sottoscritto

Nome: _____ Cognome _____ M ___ F _____

Nato a: _____ il: _____

e residente in _____

alla Via _____ n. _____

Provincia: _____ Telefono: _____ Cellulare: _____

Riconosciuto a mezzo di documento di identità _____

e-mail _____ @ _____ C.F. _____

Titolare del POD N _____

CHIEDE

di essere ammesso all'Associazione denominata "BLU GREEN ENERGY" costituente una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi della Deliberazione ARERA 318/72020 e della relativa normativa applicabile, in qualità di:

SOCIO SILVER

SOCIO GOLD

SOCIO PLATINUM

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto e di approvarlo in ogni sua parte, di condividere i principi e le finalità dell'Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.

Inoltre, DICHIARA:

- Di aver preso visione dell'informativa al trattamento dei dati personali in calce e di consumo relativi alla fornitura di energia elettrica di cui al POD allo stesso intestato;
- Di acconsentire al trattamento dei dati personali e di consumo relativi alla fornitura di energia elettrica di cui al POD del quale è titolare, da parte dell'Associazionee da parte di terzi da questa incaricati, ai fini necessari al raggiungimento dello scopo associativo, ivi incluso, nel rispetto della normativa applicabile sulla "data protection" (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, cd. "GDPR" e D. Lgs. n. 196/2003, cd. "Codice Privacy", come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018), (i) in via preliminare, in conformità alla vigente normativa alla società e- distribuzione S.p.A. , il rilascio della certificazione prevista dalla deliberazione ARERA 318/2020/R/EEL di associazione del POD di pertinenza alla cabina di trasformazione di media/bassa tensione (cabina secondaria), e successivamente (ii) l'espletamento delle procedure finalizzate alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui l'Associazione è parte, per permettere l'accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ;
- Di autorizzare l'Associazione e i terzi da questa incaricati, ad installare presso la propria fornitura sistemi di monitoraggio dei propri consumi;
- Di dare mandato all'Associazione per la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa (allegato alla presente istanza)

Si impegna a versare la quota associativa una tantum di € _____ prevista dal Regolamento in relazione alla categoria di appartenenza prescelta e la quota associativa annuale da versarsi entro il 31 dicembre di ogni anno pari a € 0, mediante il pagamento a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario dell'Associazione avente IBAN.....

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER I SOCI

Caro socio/a,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") ti informiamo di quanto segue.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l'Associazione _____, con sede in _____ - tel. _____ - fax _____ - mail _____

Finalità del trattamento e base giuridica. L'Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a consentire un migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed in particolare:

- a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per l'organizzazione ed esecuzione del servizio
- b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell'Associazione;
- c) per l'invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all'attività e iniziative dell'Associazione.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art.6 comma 1 lett. b GDPR), e dagli obblighi legali a cui è tenuta l'Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) **Modalità e principi del trattamento.** Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e della normativa in materia di privacy e data protection, nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza ed pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall'Associazione e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati..

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quantostrettamente legato alla gestione del rapporto associativo.

Comunicazione dei dati e trasferimento all'estero dei dati. *I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini dell'organizzazione ed esecuzione del servizio.* I dati potranno, inoltre, essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l'Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività istituzionale. I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell'Associazione saranno nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra descritte saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. In particolare, i dati saranno utilizzati dall'Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. I dati personali saranno cancellati decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatte salve le esigenze di riscossione dei crediti residui o la gestione dei dati in ipotesi di eventuali contestazioni o reclami, quali ad esempio quelle aventi ad oggetto le fatture emesse.

Diritti dell'interessato. Nella qualità di interessato, puoi esercitare, ove applicabili, i diritti specificati all'art. 15 - 22 GDPR, (il diritto all'accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento). I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo *posta elettronica, p.e.c. o fax*, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell'Associazione.

Inoltre, hai la facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana.

Il socio
(firma leggibile)

ALLEGATO 2

Criterio di distribuzione benefici

Il presente contratto stabilisce che a ciascun Associato spetta di ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica prodotta dagli Impianti e condivisa dagli Associati, al netto delle spese gestionali e manutentive sostenute dall'Associazione, in applicazione della normativa applicabile.

- **Ai Soci Produttori (PLATINUM e GOLD)** saranno destinati il **60%** degli utili prodotti dall'Associazione, che verranno suddivisi proporzionalmente all'Energia immessa in rete da ciascun produttore;
- **Ai Soci Consumatori (SILVER)** saranno destinati il **40%** degli utili prodotti dall'Associazione, che verranno suddivisi proporzionalmente all'Energia condivisa e consumata dagli stessi nei propri punti di prelievo (POD);

Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventitré,

il giorno del mese di ottobre.

- **ottobre 2023** -

In ,

Davanti a me, Dr. **Alessandro Fontana**, notaio in Marineo, con studio
in via Lo Pinto n.86, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

sono presenti:

- nato a , il giorno , residente in , via n. ,
codice fiscale: ;

**Detti componenti, cittadini italiani per come dichiarano, della
cui identità personale io notaio sono certo, in virtù del presente
atto convengono e stipulano quanto segue.**

Art. 1)

E' costituita fra essi componenti l'Associazione denominata "**BLU
GREEN ENERGY**"

con sede legale in Blufi via n. .

Art. 2

L'Associazione non si propone fini di lucro.

L'associazione ha lo scopo di:

- il migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri in applicazione della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile;

- perseguire l'interesse generale della comunità, promozione del più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri.

- produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili mediante impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano per tale produzione esclusivamente l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas;

- migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri;

- come consentito dall'art. 42-bis del decreto legge 162/1, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della direttiva Europea 2018/2001, l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili mediante le comunità di energia rinnovabile in Italia;

- fornire prevalentemente e principalmente benefici ambientali,

economici o sociali a livello di comunità ai propri soci, alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;

- consentire l'aggregazione tra soci o membri che siano persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;

- consentire che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro determinato dai decreti attuativi delle Autorità preposte, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

- consentire ai soggetti partecipanti alla comunità di energia rinnovabile producano energia elettrica destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 162/19 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, salva diversa previsione di legge o di provvedimento attuativo delle competenti Autorità;

- i soggetti partecipanti condividano l'energia elettrica prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente; l'energia elettrica condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

- l'energia sia condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;

- l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa quella oggetto di condivisione, sia assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;

- incentivare punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione alimentanti da fonti rinnovabili che siano ubicati su reti elettriche in bassa tensione sottese;

- consentire la partecipazione a comunità energetica, che la stessa

partecipazione sia aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonoma, nonché volta anche ad incentivare l'inclusione e la partecipazione di soggetti in povertà energetica;

- i produttori di energia necessaria per gli scopi della cooperativa possano eventualmente essere soggetti non facenti parte della comunità (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano detenuti dalla comunità medesima;

- coinvolgere le risorse della comunità, e prevede il mantenimento dei diritti del cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE; il tutto come meglio specificato all'articolo 2) dell'allegato statuto.

Art. 3

L'associazione, per quanto riguarda lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, nonché quelle relative all'estinzione dell'ente ed alla devoluzione del suo patrimonio, è regolata dalle norme contenute

nello statuto che al presente si allega sotto la lettera "A".

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, l'attività degli associati può essere disciplinata mediante un apposito regolamento, che al presente si allega sotto la lettera "B".

Art. 4

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) Dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione del nuovo associato nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) Dalle quote degli associati fondatori, benemeriti, sostenitori;
- d) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) Da versamenti volontari degli associati;
- f) Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti, aziende o privati in genere anche a fronte di attività svolte dall'Associazione in favore di terzi e sempre secondo le finalità previste dal presente Statuto;
- g) Da sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o associati. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione allo scadere dell'anno solare di iscrizione dell'associato.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge e fatto salvo detrazioni o sconti fiscali spettanti fiscali in base alla normativa di legge.

Art. 5

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

Art. 6

L'Associazione è amministrata da Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea fra gli associati; essi durano in carica sino a revoca o di dimissioni. Si precisa che il ruolo di Presidente, per il primo incarico, dovrà essere necessariamente assunto dal Sindaco come da programma di sostegno agli investimenti dei comuni della Sicilia per la costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali approvato con DDG n. 707 del 10 giugno 2022.

Vengono chiamati a ricoprire la carica di membri del Consiglio direttivo, a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni gli odierni componenti ed alla carica di Presidente viene nominato il Sindaco

Detti componenti dichiarano di accettare le cariche conferite, e di non avere cause di incompatibilità o ineleggibilità.

Art. 7

I componenti precisano che:

- gli associati identificati come "Associati Silver" dichiarano di versare quale contributo associativo la somma di Euro 10 (dieci) ciascuno;

- gli associati identificati come "Associati Gold" dichiarano di versare quale contributo associativo la somma di Euro ciascuno 30 (trenta) ciascuno;

- gli associati identificati come "Associati Platinum" dichiarano di versare quale contributo associativo la somma di Euro 50 (cinquanta) ciascuno,

per far fronte alle prime spese della costituita associazione per cui il patrimonio iniziale della stessa è di Euro

Art. 8

L'organo di Amministrazione viene delegato a compiere tutte le pratiche e formalità necessarie ad apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte quelle eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorità Amministrative, senza necessità di ulteriore ratifica o conferma da parte dell'assemblea degli associati.

Art. 9

Spese del presente e sue consequenziali a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che, a mia domanda lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e approvato.

Consta l'atto di fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e da me completato a mano nelle prime facciate oltre la presente sin qui.

Viene firmato a margine e sottoscritto a norma di legge alle ore